

Segreteria Nazionale

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL: nazionale@snad.info
 Sito Web www.snad.info



SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

NOTIZIARIO n.32/2005

Prot.n. 0202/S.N.

(nota coordinata con FLP Difesa)

Roma, 15 aprile 2005

In G.U. le nuove norme in materia di mobilità e di ricollocazione EFFETTI SULLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE CIVILE DIFESA ?

Nella riunione a Persociv tenutasi in data 31.03.2005 e relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, **la FLP –Difesa ha espresso contrarietà ed netto dissenso rispetto alle proposte dell’Amministrazione** (per le motivazioni riportate nei ns. precedenti notiziari ed in ultimo quello del 31.03.2005), **segnalando in particolare:**

- **la gravissima situazione in cui verrebbero a trovarsi i civili di posizione A1** (per mancanza di risorse economiche per effettuare i passaggi di area e di previsioni contrattuali concrete che garantiscano l’accorpamento con la p.ec. B1);
- **la complicata situazione delle posizioni B1** (ma nel quadro di una condizione di forte carenza in B2 e di percorsi di accesso interno alla stessa posizione previsti nel prossimo triennio, ammesso naturalmente che arrivino a compimento);
- **la preoccupazione che avvertiamo, rispetto alla forte accelerazione che la “questione esuberi e mobilità nel pubblico impiego” ha fatto registrare recentemente anche sotto il profilo legislativo**, a seguito dei provvedimenti in materia approvati al Parlamento in data 23.03.2005 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre alle volontà dichiarate da esponenti di primo piano del Governo (in ultimo, il SSS on.Sacconi);

A distanza solo di un giorno dalla citata riunione, le ns. preoccupazioni hanno trovato conferma in quanto il Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (**c.d. DECRETO OMNIBUS**) coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, contenente le nuove disposizioni in materia di mobilità del personale delle PP.AA., è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°75 del 1° aprile 2005 ed è **in vigore dal 2 aprile scorso.**

Significative sono le misure previste dall’articolo 5 della citata legge, che oltre a modificare ed integrare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono di fatto il blocco delle procedure concorsuali sino all’assorbimento degli esuberi e l’avvio della mobilità dei pubblici dipendenti.

Si riporta, di seguito, il testo del citato articolo 5 della Legge 31.03.2005 n°43, per la opportuna conoscenza dei colleghi.

Ci chiediamo con preoccupazione: queste norme avranno effetti e ricadute sui processi di riqualificazione del personale civile? Avranno effetti e ricadute sulla gestione delle migliaia di esuberi che il “combinato disposto” tra ristrutturazione e rideterminazione delle dotazioni organiche ha prodotto sul fronte della presenza civile nella Difesa?

Approfondiremo nei prossimi giorni la complessa questione e ne daremo, come al solito conto ai colleghi, **anche perché sappiamo che è in arrivo una circolare applicativa della F.P. .**

Fraterni saluti.

La Segreteria Nazionale

LEGGE 31.03.2005 N°43

(stralcio)

Articolo 5.

(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. **Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.** I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

1-*bis*. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39",.

1-*ter*. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.

1-*quater*. **Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,** per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. **Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.** Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

1-*quinquies*. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

1-*sexies*. Il comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso".

1-*septies*. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

1-*octies*. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-*bis*. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273".

1-*nonies*. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonchè dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative».